



LAW & TAX CONSULTING

TAX CONSULTING



Piazza Vicenza, 8 – 38122 Trento (TN)

Tel. 0461.1730280

Fax 0461.1730299

info@taxconsulting.tn.it

DL Sostegni-Ter

04 marzo 2022

Gentile cliente,

Con il DL 27.1.2022 n. 4 (c.d. decreto "Sostegni-ter"), pubblicato sulla G.U. 27.1.2022 n. 21, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, operatori economici, lavoratori e famiglie a causa dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL Sostegni-ter.

CONTRIBUTI

ATTIVITA' DI COMMERCIO AL DETTAGLIO

Con l'art. 2 del DL 4/2022 viene previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto per il rilancio delle attività di commercio al dettaglio.

Possano beneficiare dell'agevolazione le imprese che:

- svolgono in via prevalente le attività di commercio al dettaglio individuate mediante specifici codici ATECO;
- hanno sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultano regolarmente costituite, iscritte e "attive" nel Registro delle imprese per una delle attività agevolate;
- hanno un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro;
- hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.

Il contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d'imposta 2019, come di seguito specificato:

- **60%**, per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a 400.000,00 euro;
- **50%**, per i soggetti con ricavi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
- **40%**, per i soggetti con ricavi 2019 compresi tra 1 e 2 milioni di euro.

Le imprese interessate devono presentare, esclusivamente in via telematica, un'istanza al Ministero dello Sviluppo economico, le cui modalità e termini di presentazione saranno definiti con provvedimento dello stesso Ministero.

PER I SETTORI WEDDING

Vengono stanziati 40 milioni di euro per l'anno 2022 per la concessione di contributi a fondo perduto per i settori wedding, intrattenimento, Hotellerie-Restaurant-Catering HORECA.

Il contributo è destinato alle imprese che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai seguenti codici ATECO:

- **96.09.05** → Organizzazione di feste e cerimonie;
- **56.10** → Ristoranti e attività di ristorazione mobile;
- **56.21** → Fornitura di pasti preparati (catering per eventi);
- **56.30** → Bar e altri esercizi simili senza cucina;
- **93.11.2** → Gestione di piscine.

Per accedere alle agevolazioni, tali imprese nell'anno 2021 devono aver subito una riduzione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019.

A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA' CHIUSE

Viene rifinanziato in misura pari a 20 milioni per l'anno 2022, il Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse di cui all'art. 2 del DL 73/2021 (es. discoteche, sale da ballo).

A FONDO PERDUTO PER SPESE DI SANIFICAZIONE E PREVENZIONE SOSTENUTE DA ENTI SPORTIVI

Viene istituito un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sostenute per la sanificazione, la prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi del COVID-19, nonché di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle autorità governative competenti per l'intero periodo dello stato di emergenza nazionale.

Il contributo è posto in favore di:

- società sportive professionistiche;
- associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle associazioni e società dilettantistiche.

FONDO PERDUTO PER ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE CHE GESTISCONO IMPIANTI SPORTIVI

Viene istituito un contributo a fondo perduto in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni introdotte con il DL 229/2021, con specifico riferimento ai predetti enti che gestiscono impianti sportivi. Una quota delle risorse è destinata a società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria. Le disposizioni attuative del contributo in esame saranno stabilite con decreto dell'Autorità delegata in materia di sport.

DL Sostegni-Ter

CREDITO D'IMPOSTA

IMPRESE TURISTICHE

Nell'ambito del Decreto PNRR, sono contenute specifiche agevolazioni per i soggetti operanti nel settore turistico. In sintesi, con l'intento di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva in particolare, aumentare la qualità dell'ospitalità turistica con investimenti finalizzati alla sostenibilità ambientale, alla riqualificazione e all'aumento degli standard qualitativi delle strutture ricettive italiane, per le spese sostenute **dal 7.11.2021 al 31.12.2024**, a favore delle imprese turistiche (alberghi, agriturismi, ecc.), in relazione a uno/più interventi prevede:

- un contributo, sotto forma di credito d'imposta;
- un contributo a fondo perduto (cumulabile con il predetto credito d'imposta);

connessi alla riqualificazione/accessibilità delle strutture e digitalizzazione delle stesse.

I benefici in esame spettano ai seguenti soggetti:

- imprese alberghiere;
- strutture che svolgono attività agrituristica;
- strutture ricettive all'aria aperta;
- imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi stabilimenti balneari, complessi termali, porti turistici, parchi tematici (inclusi i parchi acquatici e faunistici).

Come precisato dal MIT, i soggetti beneficiari, al momento della presentazione della domanda di richiesta dei benefici devono essere regolarmente iscritti al Registro Imprese.

Inoltre, i soggetti beneficiari devono:

- gestire un'attività ricettiva/servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi, in base ad un contratto registrato da allegare alla domanda;

ovvero

- essere proprietari degli immobili oggetto di intervento presso cui è esercitata l'attività ricettiva/servizio turistico

I benefici spettano con riferimento alle spese sostenute, incluse quelle di progettazione, per eseguire i programmi di investimento riguardanti:

- interventi di **incremento dell'efficienza energetica** (interventi di riqualificazione energetica globale, interventi sull'involucro edilizio di edifici esistenti/parti di edifici esistenti);
- interventi di **riqualificazione antisismica**;
- interventi di **eliminazione delle barriere architettoniche**;

- interventi di **manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati**;
- **realizzazione di piscine termali**, per i soli stabilimenti termali e **acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali**;
- **acquisto di mobili e componenti d'arredo**, inclusa l'illuminotecnica, a condizione che sia funzionale ad almeno uno dei predetti interventi;
- spese di digitalizzazione.

I programmi di investimento devono:

- riguardare, in caso di opere edili-murarie e impiantistiche, fabbricati/terreni che abbiano destinazione urbanistica compatibile con la destinazione d'uso delle attività agevolabili;
- essere realizzati presso una sede operativa in Italia attiva alla presentazione della domanda;
- recare nella scheda progetto una descrizione compiuta e dettagliata degli interventi agevolabili. Il progetto deve essere corredato da relazione tecnica e da elaborati grafici dello stato di fatto, intermedio e di progetto realizzati in adeguata scala;
- iniziare entro 6 mesi dalla data di pubblicazione;
- essere conclusi entro 24 mesi dalla data di pubblicazione;
- gli interventi **devono essere conclusi non oltre il 31.12.2024**.

Il credito d'imposta è pari fino all'80% delle spese ammissibili sostenute per la realizzazione degli interventi agevolabili:

- realizzati dal 7.11.2021 fino al 31.12.2024;
- avviati successivamente l'1.2.2020 e non ancora conclusi, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dal 7.11.2021.

Le spese successive all'1.7.2021 devono essere provate con fattura. È fruibile a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, comunque entro il 31.12.2025.

Il contributo a fondo perduto, non superiore al 50% delle spese sostenute a decorrere dal 7.11.2021 fino al 31.12.2024, è concesso per un massimo di €40.000, aumentabile, anche cumulativamente:

- fino ad ulteriori €30.000, qualora l'intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l'innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica

DL Sostegni-Ter

- di almeno il 15% dell'importo totale dell'intervento;
- fino ad ulteriori €20.000, qualora l'impresa/società abbia i requisiti previsti per l'imprenditoria femminile, per le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60% da giovani, le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai 2/3 da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i 2/3 da giovani, e le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo (**per giovani si intendono le persone con età compresa tra i 18 anni e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda**);

SETTORE TESSILE, MODA E ACCESSORI

Viene esteso a nuovi settori il credito d'imposta riconosciuto:

- ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria;
- limitatamente al periodo d'imposta in corso al 10.3.2020 (2020 per i soggetti "solari") e a quello in corso al 31.12.2021 (2021 per i soggetti "solari");
- nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza dell'agevolazione.

Per effetto della modifica, l'incentivo viene riconosciuto anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007:

- **47.51** "Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati";
- **47.71** "Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati";
- **47.72** "Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati".

Il quadro completo delle attività beneficiarie dell'agevolazione è riportato nella seguente [tabella](#).

SPONSORIZZAZIONI E CAMPAGNE PUBBLICITARIE SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Viene esteso agli investimenti pubblicitari effettuati **dall'1.1.2022 al 31.3.2022** il credito d'imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni in società e associazioni sportive.

INVESTIMENTI 4.0 CON OBIETTIVI TRANSIZIONE ECOLOGICA

È stato modificato l'art. 1 recante le misure del credito d'imposta investimenti in beni materiali "4.0" per il periodo 2023-2025, prevedendo che in relazione agli investimenti "inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica", individuati con un successivo decreto del Ministro dello Sviluppo economico, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo per la quota superiore a 10 milioni di tali investimenti e fino al limite massimo di 50 milioni di euro.

BONUS TERME

Viene dichiarato che i buoni per l'acquisto di servizi termali, non fruiti alla data dell'8.1.2022, sono utilizzabili entro la data del 31.3.2022.

Si ricorda che:

- in capo al beneficiario i buoni non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile e non rilevano ai fini del computo del valore ISEE;
- l'ente termale, previa emissione della relativa fattura, può chiedere il rimborso del valore del buono fruito dall'utente non oltre 120 giorni dal termine dell'erogazione dei servizi termali.

ASSEGNO UNICO FAMILIARE

Il Legislatore ha apportato rilevanti modifiche alle "agevolazioni" fiscali previste per i figli fiscalmente a carico, disponendo:

- l'istituzione dell'Assegno unico universale (AUU);
- l'abrogazione delle relative detrazioni IRPEF vigenti.

Le nuove disposizioni trovano applicazione **a decorrere dall'1.3.2022**. Fino al 28.2.2022, pertanto, sono applicate le detrazioni per figli a carico come previste per il 2021.

L'Assegno unico e universale è una misura che riguarda:

- i figli a carico minorenni;
- i figli a carico maggiorenni fino al ventesimo anno di età, solo se il figlio:
 - frequenta un corso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea;
 - svolge un tirocinio/attività lavorativa e possiede un reddito complessivo inferiore a € 8.000 annui;
 - è registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
 - svolge il servizio civile universale;

DL Sostegni-Ter

- i figli a carico con disabilità, a prescindere dall'età.

Il soggetto che ha presentato l'apposita domanda, alla quale l'Istituto, nel proprio sito Internet, ha dedicato un'apposita Sezione nonché il sito www.assegnounicoitalia.it dove è possibile consultare una serie di FAQ.

L'importo mensile dell'Assegno unico universale è pari a:

- € 175 per ciascun figlio minore in presenza di un ISEE del nucleo familiare pari o inferiore a € 15.000. Tale importo decresce gradualmente al crescere del valore dell'ISEE, fino ad un importo minimo di € 50 in presenza di un ISEE pari o superiore a € 40.000.
- € 85 per ciascun figlio maggiorenne fino a 21 anni di età in presenza di un ISEE del nucleo familiare pari o inferiore a € 15.000. Tale importo decresce gradualmente al crescere del valore dell'ISEE, fino ad un importo minimo di € 25 in presenza di un ISEE pari o superiore a € 40.000.

Ai predetti importi sono applicate delle maggiorazioni da € 20 a € 105 al ricorrere di specifiche situazioni di disabilità verificati sulla base dei parametri ISEE. Tale misura si sostanzia in un beneficio economico erogato mensilmente direttamente dall'INPS:

- € 30 per ciascun figlio minore se entrambi i genitori sono titolari di reddito da lavoro, in presenza di un ISEE del nucleo familiare pari o inferiore a € 15.000. Tale importo decresce gradualmente al crescere del valore dell'ISEE, fino ad annullarsi in presenza di un ISEE pari o superiore a € 40.000;
- € 100 per nucleo familiare in presenza di 4 o più figli.

Come sopra accennato per ricevere l'Assegno unico universale è necessario presentare un'apposita domanda all'INPS, direttamente o tramite un Patronato, ogni anno.

Per le domande presentate entro il **30.6 dell'anno di riferimento**, l'Assegno è riconosciuto anche per le mensilità pregresse, a decorrere dal mese di marzo dell'anno di presentazione della domanda.

Per le domande presentate **dall'1.7 l'Assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo** a quello di presentazione della domanda, in base all'ISEE presente al momento della domanda.

PRESTAZIONI OCCASIONALI

Dopo l'abrogazione del lavoro accessorio è stata reintrodotta la possibilità di acquistare prestazioni di lavoro occasionale:

- per le persone fisiche, purché non nell'esercizio dell'attività di impresa o professionale, con il "Libretto Famiglia";
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche (ad es., imprese, associazioni e fondazioni) e per le persone fisiche che operano nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, con il contratto di prestazione occasionale.

Sono prestazioni di lavoro occasionale le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile a:

- un massimo di 280 ore di lavoro presso ogni utilizzatore (ad eccezione del settore agricolo);
- compensi fino a 5.000 € per ogni prestatore, da parte della totalità degli utilizzatori;
- compensi fino a 5.000 € per ogni utilizzatore, nei confronti della totalità dei prestatori;
- compensi fino a 2.500 € per ogni prestatore, da parte del medesimo utilizzatore;
- per le sole attività di stewarding compensi fino a 5.000 €, per ciascun prestatore nei confronti di ciascuna società sportiva professionistica ;

Tali somme si riferiscono ai compensi percepiti dal prestatore, al netto di contributi, premi INAIL e costi di gestione.

Si chiarisce che può essere utilizzato per la fruizione di **"prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità"**. Tale formulazione potrebbe indurre a ritenere legittimo l'impiego di lavoratori occasionali anche nell'ambito di un ordinario ciclo produttivo e per le stesse mansioni del personale dipendente e non esclusivamente in attività che, rispetto a quella ordinaria del datore di lavoro, abbiano i caratteri dell'occasionalità o della saltuarietà.

Sul punto, pur non potendo fornire alcuna definizione aggiuntiva rispetto a quanto dettato dalla norma, l'INPS suggerisce una lettura formale del concetto di "occasionalità", comunicando che gli unici controlli che verranno effettuati riguarderanno i soli limiti quantitativi e non anche la natura dell'attività svolta dal prestatore.

I compensi sono computati al 75% del loro valore, ai fini del raggiungimento della soglia di 5.000 euro per l'utilizzatore, per i seguenti soggetti:

- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- giovani con meno di 25 anni regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
- disoccupati;

DL Sostegni-Ter

- percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione o di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Tali soggetti sono tenuti ad autocertificare la propria condizione all'atto della registrazione presso la piattaforma informatica INPS.

E' vietato acquisire prestazioni di lavoro occasionale da soggetti con cui l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi:

- un rapporto di lavoro subordinato;
- una collaborazione coordinata e continuativa.

Tali divieti non trovano comunque applicazione in relazione al personale utilizzato attraverso lo strumento della somministrazione.

Ai prestatori di lavoro occasionale sono garantiti:

- il riposo giornaliero, i riposi settimanali e le pause;
- l'iscrizione presso la Gestione separata INPS;
- l'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Procedura telematica INPS

Per fruire delle prestazioni occasionali gli utilizzatori e i prestatori devono preventivamente registrarsi nell'apposita piattaforma informatica INPS, fornendo le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti contributivi.

In particolare, al momento della registrazione:

- gli utilizzatori devono indicare la scelta per il Libretto Famiglia o contratto di prestazione occasionale;
- i prestatori devono indicare l'IBAN del conto corrente bancario/postale ovvero il numero del libretto postale o della carta di credito sul quale ricevere il compenso pattuito.

In capo all'utilizzatore, sono altresì posti i seguenti adempimenti:

- versare in via preventiva le somme per il pagamento del lavoro occasionale - ossia preconstituire la provvista destinata a finanziare l'erogazione del compenso al prestatore, l'assolvimento degli oneri di assicurazione sociale e i costi di gestione - alimentando il proprio "portafoglio telematico". Il versamento può essere effettuato - anche tramite i soggetti intermediari mediante i modelli di pagamento "F24 Versamenti con elementi identificativi" o mediante strumenti di pagamento elettronico (con addebito su c/c ovvero su carta di credito), accessibili esclusivamente dal Portale dei Pagamenti INPS e gestiti attraverso le modalità di pagamento "pagoPA";

- comunicare, entro i termini stabiliti per ciascuna tipologia contrattuale, lo svolgimento dell'attività lavorativa, utilizzando un calendario giornaliero gestito dalla procedura INPS.

Indipendentemente dal fatto che si tratti di prestazioni rese con il Libretto Famiglia o con il contratto di prestazione occasionale, l'utilizzatore incorre nella trasformazione del relativo rapporto in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, a far data dal giorno in cui si realizza il superamento, se, nel corso:

- retribuisce il prestatore più di 2.500 euro;
- lo impiega per più di 280 ore o il diverso limite previsto nel settore agricolo.

Se con il contratto di prestazione occasionale il compenso minimo non può mai essere inferiore a 9 euro (v. Contratto di prestazione occasionale), è impossibile che un'azienda impieghi un soggetto per il massimo di ore consentito, perché in tal caso andrebbe ad erogare compensi per un importo di € 2.520, incorrendo nella trasformazione del rapporto.

Per questo, i due limiti devono essere considerati come alternativi tra loro e i datori di lavoro dovranno far riferimento a quello raggiunto per primo.

La trasformazione non opera soltanto nel caso in cui l'utilizzatore sia una Pubblica amministrazione.

E' vietato acquisire prestazioni di lavoro occasionale da soggetti con cui l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi:

- un rapporto di lavoro subordinato;
- una collaborazione co.co.co.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti